

**Unione dei Comuni Destra Adige
Provincia di Verona**

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con delibera del Consiglio n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto, finalità e limiti del regolamento.....	3
Articolo 2 - Rapporto con i cittadini	3
TITOLO II° - DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE	4
Articolo 3 - Individuazione delle entrate comunali	4
Articolo 4 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate.....	4
Articolo 5 - Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento.....	4
Articolo 6 – Agevolazioni	5
TITOLO III° - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	6
Articolo 7 - Forme di gestione	6
Articolo 8 - Attività di verifica e controllo.....	6
Articolo 9 - Accertamento delle entrate.....	7
Articolo 10 - Riscossione coattiva delle entrate	7
Articolo 11 – Adempimenti del responsabile del procedimento di riscossione coattiva	8
Articolo 12 – Discarico per crediti inesigibili	8
Articolo 13 – Conto di gestione	9
Articolo 14 - Rateizzazione	9
Articolo 15 - Rimborsi.....	10
Articolo 16 - Notificazione degli atti e costi a carico del debitore.....	11
Articolo 17 – Importi minimi per versamenti, rimborsi e accertamenti	12
Articolo 18 - Limiti per l'avvio di procedure di riscossione coattiva	12
TITOLO IV° - CONTENZIOSO	14
Articolo 19 - Contenzioso	14
TITOLO V° - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	15
Articolo 20 - Disposizioni finali	15
Articolo 21 - Entrata in vigore.....	15

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto, finalità e limiti del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione della disposizione dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, è volto a disciplinare le entrate dell'Unione dei Comuni Destra Adige, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione ed è volto a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività dell'Unione quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire con il contribuente un corretto rapporto di collaborazione e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.
3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, si applicano entro i limiti previsti dalla legge per la potestà regolamentare dell'Ente, nonché nel rispetto delle norme specifiche contenute negli appositi regolamenti di gestione delle singole entrate.
4. Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, delle aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare dell'ente.

Articolo 2 - Rapporto con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici assumono idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate dell'ente mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

TITOLO II° - DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 3 - Individuazione delle entrate dell'ente.

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali e con esclusione delle contravvenzioni stradali per le quali continua ad applicarsi quanto previsto dal vigente "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 285/1992)

Articolo 4 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

2. In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione dell'entrata (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni);
- b) sottoscrive gli avvisi di accertamento – liquidazione ed ogni altro provvedimento che impegna l'ente verso l'esterno;
- c) cura il contenzioso;
- d) dispone i rimborsi;
- e) in caso di gestione dell'entrata: affida a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- f) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per la corretta applicazione del tributo e gestione dell'entrata.

Articolo 5 - Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento.

1. Il competente organo dell'Unione determina annualmente le aliquote e le tariffe delle entrate nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singola entrata.

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario e contestualmente ad esso, in modo tale che sia garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

3. In caso di mancata approvazione, entro il suddetto termine, delle aliquote e tariffe relative ad un anno di imposta, si intendono automaticamente confermate le aliquote e tariffe precedentemente in vigore.

4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, ogni responsabile del servizio predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate tariffe e prezzi precedentemente in vigore.

Articolo 6 – Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate dell'ente sono individuati dall'organo competente, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.

2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte dell'organo competente.

3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici competenti.

TITOLO III° - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7 - Forme di gestione

1. Il Consiglio dell'Unione determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997 perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione delle entrate dell'ente possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste dall'art. 113 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, oltre alle seguenti:
 - a) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.Lgs. 112/99 e s.m.i.;
 - b) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i..
3. La scelta della forma di gestione consegue una valutazione riguardante:
 - a) il grado di efficienza e funzionalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti, garantito dalla forma prescelta;
 - b) la convenienza economica, rilevata anche mediante comparazione tra le diverse soluzioni gestionali.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i contribuenti.

Articolo 8 - Attività di verifica e controllo

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Servizio Tributi e i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
2. Gli uffici competenti provvedono, nel rispetto dei termini di prescrizione, al controllo dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti dell'ente.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti degli atti in possesso dell'Unione, prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento l'ufficio tributi può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti e questionari, indicando un termine congruo entro cui fornire i chiarimenti/documenti richiesti.
4. I vari uffici dell'Unione e dei Comuni che appartengono all'Unione trasmettono all'ufficio tributi i dati e le informazioni rilevanti al fine di potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione, nonché di agevolare il contribuente l'adempimento degli obblighi tributari.

Articolo 9 - Accertamento delle entrate

1. L'accertamento delle entrate avviene a cura del responsabile del servizio competente per funzione o materia e la relativa documentazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la registrazione contabile.
2. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
3. L'accertamento esecutivo per entrate non tributarie deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011.
4. L'atto di accertamento esecutivo deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.
5. L'avviso deve altresì recare indicazione del funzionario responsabile della riscossione che procederà alla riscossione coattiva delle somme richieste e non versate. Nei successivi 30 giorni a partire dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
6. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
7. L'atto di accertamento esecutivo per entrate non tributarie diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 10 - Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n.160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dall'Ente;
 - b) mediante soggetti concessionari privati iscritti all'albo dei soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i., previo esperimento di una procedura a evidenza pubblica secondo il Codice dei contratti pubblici;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.

3. Dovrà essere nominato un funzionario responsabile della riscossione coattiva, detto anche agente della riscossione, al quale compete la gestione di tutte le operazioni finalizzate alla riscossione coattiva dei crediti vantati dall'ente.
4. Nei successivi 30 giorni a partire dal termine utile per il pagamento degli avvisi di accertamento esecutivo, la riscossione delle somme richieste viene affidata al suddetto responsabile attraverso la trasmissione di liste di carico relative alle posizioni da riscuotere.

Articolo 11 – Adempimenti del responsabile del procedimento di riscossione coattiva

1. Il responsabile del procedimento di riscossione dovrà attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva, nonché ogni altra azione prevista per legge, con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità e alla consistenza patrimoniale del debitore, nonché all'economicità dell'azione da intraprendere.
2. In ordine alle procedure non attivate, il responsabile del procedimento della riscossione dovrà relazionare, motivatamente, con cadenza semestrale.

Articolo 12 – Discarico per crediti inesigibili

1. L'agente della riscossione presenta al responsabile del servizio competente per l'entrata le richieste di discarico delle partite poste in riscossione allegando la relativa documentazione entro diciotto mesi dalla trasmissione della relativa lista di carico, a pena di decadenza.
2. Nel caso in cui sia stata accordata una rateazione al debitore detto termine decorre dalla data di decadenza dal beneficio concesso; nell'ipotesi, invece, di procedure esecutive il termine decorre dalla data di chiusura del processo esecutivo; nell'ipotesi, infine, di procedure concorsuali il termine decorre dalla data di chiusura e definizione della procedura concorsuale attivata.
3. L'ufficio competente per l'entrata, previa verifica, provvede entro sessanta giorni al discarico delle partite ritenute non esigibili.
4. Il responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità del credito derivante da circostanze quali quelle di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) notifica non perfezionata, accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - c) liquidazione di società di capitali;
 - d) estinzione della società di capitali a cui consegue l'irrecuperabilità del credito;
 - e) improcedibilità per limiti di importo;

- f) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;
- g) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- h) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- i) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;
- j) esiguità dell'importo comportante l'antieconomicità della procedura.

5. A tal fine, l'inesigibilità è corredata dal documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente precedente.

6. Qualora la documentazione di cui al comma 1 non sia ritenuta esauriente al fine del discarico, l'agente della riscossione è tenuto a risarcire all'Unione un importo pari al 80% della quota totale posta in riscossione.

Articolo 13 – Conto di gestione

1. Qualora l'attività di riscossione coattiva sia svolta da un soggetto diverso dall'Unione, quest'ultimo sarà tenuto a rendere il conto della propria gestione all'Ente secondo le modalità ed i termini previsti per gli altri agenti contabili in base alla vigente normativa.

Articolo 14 - Rateizzazione

1. Su richiesta dell'interessato che versi in condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà di carattere economico o sociale può essere concessa dal funzionario responsabile la rateizzazione del pagamento degli importi dovuti a seguito della notificazione di atti impositivi da parte dell'ente.

2. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata almeno 10 (dieci) giorni prima la scadenza del pagamento e deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del contribuente che attesti di trovarsi nelle condizioni di cui al comma precedente.

3. La rateizzazione può essere concessa nel rispetto dei seguenti criteri, avuto riguardo alle capacità economiche del richiedente e all'entità del debito complessivo:

- a.** massimo 4 rate mensili, per debiti da Euro 100,01 a Euro 500,00
- b.** massimo 12 rate mensili, per debiti da Euro 500,01 a Euro 3.000,00;
- c.** massimo 24 rate mensili, per debiti da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00;
- d.** massimo 36 rate mensili per debiti da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00;
- e.** massimo 60 rate mensili per debiti di importo superiore a Euro 20.000,01.

4. Le scadenze delle rate mensili concesse è fissata all'ultimo giorno di ciascun mese.
5. Il numero di rate indicate nel comma 3 è da intendersi come limite massimo: su richiesta del contribuente potranno essere comunque accordate rateizzazioni per un numero di rate inferiore rispetto a quelle indicate.
6. Qualora il debito sia superiore a € 50.000,00 è obbligatoria la presentazione di idonea garanzia a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione, nonché dovrà restare espressamente valida fino all'integrale pagamento di tutte le rate.
7. Sugli importi oggetto della rateizzazione verranno calcolati gli interessi di dilazione maturati al tasso legale vigente al momento di presentazione della domanda, calcolati con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 2, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo di pari durata, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 9.
9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
10. Il presente articolo si applica a tutte le entrate anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare.

Articolo 15 - Rimborsi

1. Il cittadino può chiedere il rimborso delle somme versate all'Unione e non dovute entro il termine specificamente previsto dalle norme disciplinanti la singola entrata. Qualora non sia previsto un diverso termine, si fa riferimento alle norme generali in materia di prescrizione.
2. Per i tributi, il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il funzionario responsabile dell'entrata, qualora le norme specifiche non prevedano diversamente, provvede entro centottanta (180) giorni all'esame dell'istanza e all'emissione del provvedimento di accoglimento o diniego.
4. In caso di mancata comunicazione al contribuente, entro il termine di cui al comma 3, dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.

5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento della somma di cui si richiede la restituzione.

6. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi secondo quanto stabilito all'articolo 21 del presente regolamento.

Articolo 16 - Notificazione degli atti e costi a carico del debitore

1. La trasmissione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:

- a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile;
- a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
- con posta elettronica certificata.

2. Gli atti sono in ogni caso inviati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

3. Al destinatario della notifica deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.

4. In caso di emissione di avviso di accertamento, il contribuente è pertanto tenuto a corrispondere, in aggiunta a quanto previsto per imposta, sanzioni ed interessi:

- a) le spese relative all'invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) le spese relative all'invio di raccomandata atti giudiziari;
- c) le spese relative alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973;

5. Fino a successive modifiche normative, la quantificazione delle spese di cui al comma 4, lettere a), b), c) è fissata dal decreto del Ministero delle Finanze 12 settembre 2012 in:

- a) € 5,18 per ogni avviso di accertamento per le notifiche effettuate a mezzo raccomandata a.r. e a mezzo posta elettronica certificata;
- b) € 8,75 per ogni contribuente per le notifiche effettuate a mezzo messo comunale all'interno dell'Unione dei Comuni Delta Adige;
- c) € 8,75 per ogni avviso di accertamento per le notifiche effettuate a mezzo messo comunale al di fuori dell'Unione dei Comuni Delta Adige;
- d) € 8,75 per ogni avviso di accertamento per le notifiche effettuate a mezzo raccomandata atti giudiziari.

6. Le spese di cui al comma 5, lettere a), b), c) sono cumulabili tra loro in caso di mancata notifica per compiuta giacenza.

7. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai

sensi del R.D. n. 639/1910 e s.m.i. il funzionario responsabile, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'ente o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.

8. In caso di mancato pagamento dell'accertamento entro il termine per ricorrere in commissione tributaria al debitore sono posti a carico gli oneri di riscossione dell'atto di accertamento divenuto esecutivo. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni intimano il versamento di detti importi.

9. I costi di cui al comma 1, sono determinati ai sensi della L. n. 160/2019 art. 1, comma 803.

10. Le spese indicate nei precedenti commi, sono sempre a carico del soggetto debitore e vengono anticipate dall'agente di riscossione; l'Ente riconosce esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo che risultino infruttuose a seguito di un provvedimento di sgravio, o comunque in caso di accertata inesigibilità dei crediti, previa giustificazione e rendicontazione da parte dell'agente della riscossione.

11. Al contribuente debitore non potrà in nessun caso essere addebitato il canone fisso o l'aggio posto a base di gara.

Articolo 17 – Importi minimi per versamenti, rimborsi e accertamenti

1. Ciascun contribuente è esonerato dall'obbligo di **versamento**, salvo diversa disposizione dettata da specifici regolamenti attuativi, se l'importo dovuto nell'anno di riferimento è pari o inferiore ad **€ 10,00 (dieci)**.

2. Non si fa luogo al **rimborso** relativo alle entrate dell'ente qualora l'importo da rimborsare riferito ad ogni periodo d'imposta, esclusi gli interessi, è pari o inferiore ad **€ 10,00 (dieci)**.

3. Non si fa luogo all'emissione degli avvisi di **accertamento** relativamente alle entrate dell'ente, qualora l'importo da accertare, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi il limite previsto di **€ 10,00 (dieci)**.

4. Il presente articolo si applica a tutte le entrate anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare.

Articolo 18 - Limiti per l'avvio di procedure di riscossione coattiva

1. Avuto riguardo alla economicità della gestione dell'attività relativa, non si procede all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva qualora l'importo complessivo del credito da recuperare, riferito a ciascun periodo di imposta ed a ciascun tributo, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, è pari o inferiore

ad **€ 30,00 (trenta)**.

2. Qualora l'importo del credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti ogni singolo tributo, il limite di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta e per ciascun tributo non va considerato.

TITOLO IV° - CONTENZIOSO

Articolo 19 - Contenzioso

- 1.** La rappresentanza in giudizio dell'Ente compete al funzionario responsabile dell'entrata in tutti i casi in cui tale competenza è attribuita direttamente da una disposizione di legge.
- 2.** Spetta al funzionario responsabile, previa comunicazione alla Giunta dell'Unione, costituirsi in giudizio nel contenzioso, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale e proporre appello; a tale scopo può delegare altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
- 3.** In caso di ricorso, il funzionario responsabile effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite in relazione a:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità della soccombenza dell'Ente;
 - c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa e le spese di giudizio.
- 4.** E' compito del funzionario responsabile dell'entrata seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
- 5.** Per le controversie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, l'Unione valuta l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

TITOLO V° - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 20 - Disposizioni finali

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga:
 - Il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali mediante “ingiunzione fiscale” r.d. 639/1910, approvato con delibera di Consiglio n. 3 del 30/05/2018;
2. Le disposizioni di cui al titolo III del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.

Articolo 21 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi e nei termini di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020